

COMUNE DI BREMBIO

PROVINCIA DI LODI

REP. N.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "CARLO MEDRI" SITO IN VIA ROMA 56, CON ANNESSO UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ e nella sede comunale.

- _____ domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, in Piazza Matteotti n. 1 con la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta (codice fiscale n. _____);
- il sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, legale rappresentante dell'associazione sportiva _____ con sede a _____ (codice fiscale/p.IVA n. _____).

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ del _____, si stabiliva di affidare in concessione per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipula della presente, la gestione del centro sportivo comunale "Carlo Medri" sito in via Roma 56, con annesso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

CIÒ PREMESSO

tra i componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, a mezzo del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA

Il Comune di Brembio (in seguito denominato "**Comune**"), nella persona del _____ in conformità alla citata determinazione del Responsabile del servizio n. ____ del _____ affida in concessione all'associazione sportiva d _____ (di seguito denominata "**Concessionaria**") che, nella persona del suo legale rappresentante sig. _____, accetta, la gestione del centro sportivo comunale "Carlo Medri" sito in via Roma 56, con annesso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, per il periodo di _____ (____) anni, a decorrere dal _____ e fino al _____, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione riguarda l'affidamento in concessione per la gestione, della manutenzione ordinaria e del potenziamento del centro sportivo comunale "Carlo Medri" sito in via Roma 56, con annesso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprensivo di attrezzature ed arredi, così strutturato:

- n. 1 campo di calcio regolamentare recintato, con tribuna spettatori;
- n. 1 gruppo spogliatoi per i fruitori del campo di calcio (squadre e arbitri) completo di infermeria, magazzino e centrale termica.
- n. 1 palazzina servizi (due spogliatoi con annessi servizi e docce, una sala riunioni con annessi servizi igienici, bar, servizi igienici per il

pubblico);

- n. 1 campo di allenamento dotato di impianto di illuminazione;
- n. 2 campi di bocce coperti, dotati di illuminazione;
- n. 1 campo polivalente coperto (tennis-pallavolo-calcetto) dotato di impianto di riscaldamento;
- n. 1 piattaforma in cemento circondata apposito spazio di sabbia debitamente recintata;
- n. 1 percorso vita composto da 8 elementi;
- n. 1 spazio gioco bimbi composto da: una altalena doppia, due giochi a molla, un "castello" con scivolo, uno scivolo in legno (elefante), due scivoli in ferro;
- attrezzatura di proprietà del Comune qui indicate a titolo indicativo ma non esaustivo:
 - n. 1 pulitrice per la pavimentazione del campo polivalente coperto;
 - n. 2 trattori di piccole dimensioni per la manutenzione del verde;
 - altre attrezzature di comune utilizzo per attività di manutenzione ordinaria del verde
 - n. 1 defibrillatore portatile allocato in apposito armadio.

2. L'elenco completo delle attrezzature e degli arredi verrà consegnato alla Concessionaria ai sensi del successivo art. 19.

Art. 2 - IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. Il valore del presente contratto è stimato annualmente in € _____
come segue:

- € 7.000,00 presunto incasso tariffe utenti in favore del Concessionario
- € _____ oltre IVA come contributo Amministrazione

- € 4.000,00 presunto incasso da sponsorizzazioni
- € 2.750,00 noleggio strutture
- € 6.000,00 valore strutture e accessori a disposizione
- € 13.500,00 presunto incasso gestione bar

per un totale di € _____.

2. Il valore del presente contratto è stimato complessivamente in € _____.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 3 (tre) per il periodo dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2023. Essa potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto.
2. La concessione non è prorogabile né tacitamente rinnovabile.

Art. 4 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E ORARI DI APERTURA

1. La Concessionaria ha il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi ordinari **(nel caso ci siano proposte migliorative: oltre a quelle opere facenti parte della proposta tecnica, secondo i tempi e le modalità indicati nella medesima).**
2. La Concessionaria:
 - gestisce gli impianti per le finalità sportive e sociali che essa persegue;
 - utilizza gli impianti sportivi per la propria attività sportiva;
 - è autorizzata ad adibire ad uso anche non sportivo gli impianti, purché questi non comportino modifiche di destinazione dei medesimi e siano compatibili con le norme di sicurezza ed ordine pubblico;

- concede gratuitamente o a tariffa agevolata l'utilizzo degli impianti al Comune e a tutti i soggetti previsti dall'art. 8 lettere f), g), h) ed i);
- concede, previo pagamento di tariffe orarie concordate con il Comune a norma dell'art. 7, l'utilizzo degli impianti ad altre associazioni, gruppi o singoli cittadini che ne facciano richiesta. Gli introiti e proventi tutti derivanti da qualsiasi utilizzazione non gratuita degli impianti competono esclusivamente alla Concessionaria, la quale a sua volta con i predetti incassi, oltre al contributo comunale, si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere in dipendenza della gestione degli impianti in oggetto.

- si impegna a tenera aperta la struttura al pubblico nei seguenti periodi ed orari:

centro sportivo

- Periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,30 nei giorni dal lunedì al giovedì e alle ore 24,00 nei giorni dal venerdì alla domenica;
- Periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 maggio): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,00; nelle giornate in cui è prevista la partita casalinga della squadra locale, l'apertura pomeridiana può essere anticipata alle ore 13,00 per permettere il regolare ingresso degli spettatori.

campo polivalente coperto e campi bocce

- Periodo estivo ed invernale: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,00.

Gli orari sopra riportati possono essere oggetto di variazioni da

concordarsi con il Comune al fine di rispondere alle esigenze sia della Concessionaria che della collettività.

La Concessionaria, previa richiesta da formulare su base programmatica può disporre della chiusura di un giorno per riposo settimanale da concordare con il Comune, oppure un periodo di ferie non superiore a sette giorni.

ART. 5 - CONTRIBUTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Brembio prevede a favore della Concessionaria un contributo annuo pari ad € _____ (_____) oltre IVA, da erogarsi, in 12 quote mensile entro 30 giorni dalla data della fattura emessa ogni fine mese dalla data dell'inizio della concessione.
2. Tutte le spese delle utenze occorrenti e necessarie per il funzionamento del centro sportivo sono a totale carico della Concessionaria.
3. I contratti di erogazione del gas metano e acqua potabile dovranno essere volturati a cura e spese della Concessionaria, entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Alla scadenza contrattuale la Concessionaria provvederà a sue spese a nuova voltura in favore del Comune di Brembio.
4. Le spese per il consumo di energia elettrica dovranno essere rimborsate al Comune di Brembio entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
5. La Concessionaria metterà a disposizione ed esporre in modo ben visibile sugli impianti un recapito telefonico (anche n. di cellulare) in modo che chiunque possa agevolmente mettersi in contatto con i gestori in qualsiasi orario. Per il contratto di telefonia fissa è data facoltà al Concessionario di

provvedere alla attivazione ovvero alla voltura del contratto se già in essere.

ART. 6 - GARANZIE

1. A garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità degli impianti sportivi in oggetto, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d'uso, la Concessionaria ha costituito cauzione/polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ pari al 10% dell'importo della convenzione, a garanzia degli impegni assunti.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune.
3. La Concessionaria si impegna, allo scadere della convenzione, a riconsegnare al Comune i beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso saranno risarciti dalla Concessionaria al Comune, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla fideiussione prestata a garanzia della presente convenzione.
4. La fidejussione sarà svincolata al termine della concessione previo verifica e accertamento da parte dell'ufficio tecnico che l'impianto si trova in perfette condizioni ed in assenza di inadempienze contrattuali da parte della Concessionaria.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. La Concessionaria si obbliga ad usare gli impianti con tutte le cautele per

evitare danni di qualsiasi genere ed è responsabile verso il Comune del buon utilizzo e della buona conservazione del centro sportivo, compresi gli impianti e le attrezzature ivi contenute, e risponde di ogni danno derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa, tanto se imputabile ai propri iscritti, quanto se prodotto da terzi, avendo esso l'obbligo della costante vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

2. La Concessionaria ha inoltre l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, compresi gli spettatori assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidente durante gli allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere del centro sportivo nelle ore di apertura degli impianti.

4. La Concessionaria a garanzia degli adempimenti ha prestato:

- polizza copertura assicurativa n. _____ rilasciata da _____ per la responsabilità civile verso terzi, considerando terzo anche il Comune di Brembio, e verso prestatori di lavoro, compresi i soci e i volontari, (RCT/RCO) di durata pari ad anni _____ con massimale unico per sinistro e per anno assicurativo di € 2.500.000,00. Le suddette polizze coprono anche i danni per responsabilità civile verso terzi derivanti anche dallo svolgimento del servizio bar con un massimale congruo e non inferiore ad € 2.500.000,00;

- polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ per causale incendio, allagamenti e rischi

diversi (compresi gli atti vandalici) per gli immobili, le relative pertinenze e gli impianti, con un massimale pari ad a € 1.000.000,00.

5. La Concessionaria provvederà al ripristino delle parti danneggiate da qualsivoglia soggetto che, a qualsiasi titolo, utilizzi gli impianti, salvo che tali danni siano ascrivibili alla responsabilità dei soggetti per i quali è stato consentito l'utilizzo gratuito degli impianti.

6. Nel caso in cui la concessionaria non provvedesse ad effettuare tali lavori il Comune interverrà direttamente addebitando alla predetta tutti gli oneri conseguenti.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria assume l'obbligo di:

- a) utilizzare il centro sportivo oggetto di concessione per le finalità specificate nell'articolo 4 della presente convenzione;
- b) fare un corretto uso degli impianti, del materiale sportivo, delle attrezzature, delle dotazioni e degli arredi accessori;
- c) custodire la proprietà comunale ad esso affidata impedendo manomissioni, asportazioni e/o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- d) controllare l'accesso al complesso sportivo impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati;
- e) provvedere all'apertura del centro sportivo (e di tutte le strutture che lo compongono) nei giorni e negli orari indicati e concordati con il Comune oppure di utilizzo da parte delle varie società;
- f) consentire l'utilizzo gratuito degli impianti per numero massimo di numero 2 (due) eventi all'anno, da parte del Comune per le pubbliche

manifestazioni o cerimonie indette dal Comune, ovvero per scopi che coinvolgono larga parte della popolazione di Brembio, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni della Concessionaria e con preavviso di almeno 15 giorni. Il Comune, ove possibile, comunicherà alla concessionaria un calendario annuale di tutte le manifestazioni che si intenderanno svolgere;

g) consentire l'utilizzo gratuito degli impianti per numero massimo di numero 2 (due) eventi all'anno, da parte delle scuole ed istituti scolastici per eventi legati alle attività scolastiche, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni della Concessionaria e con preavviso di almeno 15 giorni. Il Comune, ove possibile, comunicherà alla concessionaria un calendario annuale di tutte le manifestazioni che si intenderanno svolgere;

h) consentire, previa concertazione, a squadre gestite e appartenenti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede in Brembio, per le manifestazioni sportive l'utilizzo dei campi di calcio e dei campi di allenamento dell'impianto a tariffa gratuita alle squadre locali appartenenti alle categorie del settore giovanile scolastico (ad es. primi calci, pulcini, giovanissimi, allievi) e alle squadre locali appartenenti alle categorie dilettantistiche (dalla Juniores in avanti), per ogni stagione sportiva (campionato) e per ogni categoria, n. 2 allenamenti settimanali e n. 2 partite casalinghe mensili;

i) consentire, previa concertazione, per le manifestazioni sportive l'utilizzo del campo polivalente coperto ad una tariffa ridotta del 50% alle Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede a Brembio;

- j) fornire la necessaria assistenza gratuita in occasione delle manifestazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) precedenti;
- k) provvedere al servizio di pulizia, di custodia e quanto altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta degli impianti, attrezzature e dei locali degli spogliatoi e del bar;
- l) provvedere alle spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento dell'impianto, taglio del manto erboso dei campi, raccolta dell'erba, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- m) farsi carico dei relativi contratti per la fornitura e utenza degli impianti quali gas, acqua, telefono, etc. e provvedere alle spese e ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, e quant'altro necessario per la normale attività dell'impianto. La Concessionaria presenterà annualmente, entro il mese di settembre dell'anno successivo, un rendiconto dal quale figurino le spese di gestione riferite agli impianti relative alla precedente stagione calcistica;
- n) dotarsi del materiale di pronto soccorso secondo le vigenti disposizioni legislative;
- o) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione degli impianti, che dei servizi (bar, etc.), nonché per l'esercizio di tutte le altre attività consentite;
- p) provvedere ed eseguire, a proprie cure e spese e sotto la propria responsabilità, l'ordinaria manutenzione a regola d'arte degli impianti

sportivi, di tutti i locali accessori, delle strutture e delle attrezzature e accessori esistenti, nonché a tutte le riparazioni rese necessarie da deterioramenti dovuti al normale uso, a tal fine si specificano (a titolo indicativo e non esaustivo) i seguenti interventi:

- per i campi sportivi in generale: irrigazione del terreno di gioco almeno due volte alla settimana o secondo necessità a mantenere in buone condizioni il tappeto erboso; sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba; sistemazione immediata delle zone più colpite con ripristino manuale delle zolle erbose danneggiate ed eventuale rullatura; semina nelle zone più colpite almeno due-tre volte all'anno nel periodo di riposo (autunno, primavera, fine campionati); concimazione almeno due volte all'anno (autunno e primavera) o secondo necessità; tutto quanto necessario i campi di calcio in perfetto stato; la manutenzione ordinaria e il controllo sicurezza delle attrezzature sportive da gioco e d'arredo, quali a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: pali e reti, panche, tabelloni, ecc.; rimessa in pristino o sostituzione delle recinzioni qualora danneggiate dal pubblico o dagli utenti; verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete recinzione e reti dell'impianto;
- per il campo polivalente coperto e per i campi di bocce coperti: manutenzione ordinaria delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, in particolare la manutenzione dell'impianto di riscaldamento del campo polivalente (comprensiva delle verifiche periodiche), la manutenzione dell'impianto di illuminazione

(comprensiva di sostituzione di lampadine e di prese rotte indipendentemente da loro collocazione, altezza e numero), le riparazioni degli infissi, la sostituzione dei vetri rotti, la manutenzione delle porte e delle serrature e ogni eventuale rottura che dovesse verificarsi nell'uso da parte degli utenti delle strutture; la manutenzione ordinaria e il controllo sicurezza delle attrezzature sportive da gioco e d'arredo, quali a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo: pali e reti, panche, tabelloni, ecc.;

- per i giochi per i bambini, del percorso vita e degli arredi esterni degli impianti: rimessa in pristino o sostituzione delle attrezzature qualora danneggiate dal pubblico o dagli utenti, controllo sicurezza e controllo del loro corretto utilizzo, nonché il riempimento di eventuali buche in corrispondenza dell'area e del percorso, rimessa in pristino e sicurezza, pulizia e diserbo dei percorsi pedonali e delle aree pavimentate;
- verifica funzionamento degli impianti antincendio e dei maniglioni antipanico, comprensiva delle verifiche periodiche obbligatorie.
- per gli spogliatoi del campo principale e per gli spogliatoi della palazzina servizi, bar e servizi igienici per il pubblico e tutti gli altri locali accessori: mantenimento in perfetto stato (pulizia, disinfezione, ecc.), garantendo costantemente la dotazione di legge di farmaci per ogni emergenza; accensione dell'impianto termico degli spogliatoi e dell'impianto d'illuminazione; pulizia e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative cappe fumarie; una tinteggiatura generale,

tinteggiatura e/o verniciatura parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi; sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento, spurgo dei pozzetti e delle caditoie; piccole manutenzioni;

- per la tribuna coperta e sottostanti magazzini: manutenzione ordinaria e il controllo sicurezza delle parti strutturali, delle attrezzature e degli impianti, la manutenzione dell'impianto di illuminazione (comprensiva di sostituzione di lampadine e di prese rotte indipendentemente da loro collocazione, altezza e numero), la manutenzione delle porte e delle serrature e ogni eventuale rottura che dovesse verificarsi nell'uso da parte degli utenti delle strutture; pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento; piccole manutenzioni;

- per le aree verdi esterne ai campi di calcio: irrigazione delle aree da effettuarsi con cadenza necessaria a mantenere in buone condizioni il tappeto erboso; sfalcio, raccolta e smaltimento dell'erba; semina e concimazione; eliminazione e sostituzione piante e arbusti morti, potatura siepi; rimessa in pristino o sostituzione delle recinzioni qualora danneggiate; verniciatura periodica dei pali in ferro, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e rifusione rete recinzione e reti dell'impianto, pulizia intorno alle piante, prati, siepi e fogliame di risulta delle aree di pertinenza, interne ed esterne; regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne); diserbo annuale, ove necessario; sgombero della neve da cortili,

violetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti;

- fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, attrezzature e quant'altro necessario al funzionamento, manutenzione e gestione degli impianti;
 - per tutti gli impianti elettrici: sostituzione di lampade, prese o spine deterioratesi; modifica agli impianti (previo nulla-osta comunale) per le proprie esigenze organizzative; riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l'uso; controllo periodico delle linee esterne (inclusi i quadri elettrici) e loro mantenimento a norma di legge;
 - per tutti gli impianti igienico-sanitario: pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, wc, docce ecc.) nonché delle relative condotte; sostituzione di tutte le attrezzature deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre; sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi;
 - per l'impianto antincendio: controllo e verifica periodica di funzionamento; manutenzione ordinaria e sostituzione delle parti deteriorate e/o danneggiate; ricarica degli estintori;
- q) segnalare al Comune eventuali carenze o vizi o riserve in ordine a eventuali interventi da realizzare per conseguire il ripristino della normale funzionalità delle strutture;
- r) riconsegnare al Comune in buona efficienza, in ordinario stato di

manutenzione ordinaria e straordinaria gli immobili e gli impianti, al termine naturale o anticipato degli affidamenti in essere.

2. La Concessionaria rimarrà responsabile dei vizi o delle mancanze che fossero rilevati entro 30 giorni dal passaggio finale delle consegne, avendo diritto di essere presente in detto periodo a tutte le operazioni di accertamento da realizzare in contraddittorio.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Tutti gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari dovranno essere comunicati, per iscritto, al Comune.
2. Gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria del centro sportivo, che può essere decisa solo dal Comune, restano a carico del Comune di Brembio. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte della Concessionaria, o per riparare danni cagionati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.
3. La Concessionaria può effettuare interventi migliorativi della struttura, esclusivamente previa presentazione di formale richiesta scritta al Comune di Brembio ed in seguito all'ottenimento di autorizzazione scritta.

ART. 10 - DOMICILIO - RESPONSABILITÀ

1. Per tutti gli effetti di legge e della concessione la Concessionaria elegge il proprio domicilio legale presso la sede del centro sportivo.
2. Il servizio dovrà essere assicurato con la massima puntualità e regolarità. In ogni caso il Comune di Brembio si deve intendere sollevato da ogni responsabilità verso i terzi.

ART. 11 - DIREZIONE DELL'IMPIANTO

1. La Concessionaria dichiara di aver nominato un Direttore responsabile del funzionamento dell'impianto il quale sarà normalmente presente nell'ambito della struttura ed è fornito della formale e esclusiva procura di rappresentanza in ogni tipo di rapporto con il Comune e comunque necessaria per assumere ogni determinazione occorrente per l'efficiente espletamento del servizio di gestione degli impianti sportivi affidati.

2. La Concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione.

ART. 12 - PERSONALE

1. La Concessionaria è tenuta a dotarsi di un organico composto di un numero sufficiente di persone, compreso il Direttore, per garantire il normale funzionamento della struttura nel rispetto delle norme di legge. Anche la presenza del personale all'interno del centro deve essere sempre sufficiente a garantire il regolare funzionamento.

2. La Concessionaria è tenuta a consegnare al responsabile del servizio del Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

3. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dalla Concessionaria, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

4. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra la Concessionaria ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato

nelle attività oggetto della convenzione.

5. La Concessionaria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti del corrispettivo; la sospensione cesserà nel caso che la Direzione del Lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Concessionaria non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

ART. 13 - D.U.V.R.I.

1. Il Comune in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.26 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008 (ex Legge del 3 agosto 2007 n.123), vista la determinazione dell'Autorità dei lavori Pubblici n.3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese a lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. La Concessionaria è tenuta ad organizzare eventi ed attività e offrire servizi complementari, anche allo scopo di migliorare la redditività dell'impianto sportivo, senza pregiudicare l'originalità delle attività per le quali le strutture sono state destinate. La Concessionaria dovrà dunque proporre l'organizzazione di eventi quali tornei, eventi sportivi e quant'altro ritenuto

necessario alla promozione del centro sportivo, con particolare attenzione ad attività per bambini e ragazzi atte all'avvicinamento allo sport.

2. La Concessionaria si obbliga altresì a garantire al Comune l'utilizzo, in tutto o in parte, del centro sportivo per attività riservate alle scuole del territorio, ad attività sociali, educative e ricreative promosse dal Comune e per eventi di rilevanza sovracomunale.

ART. 15 - GESTIONE BAR

1. La Concessionaria si obbliga a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande durante le attività sportive, ludiche e corsi di attività motoria.
2. L'attività di bar non potrà essere svolta indipendentemente dall'apertura al pubblico del complesso sportivo.
3. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta da parte della Concessionaria il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 65 della legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6. È compito della Concessionaria munirsi delle prescritte autorizzazioni necessarie al funzionamento del bar. I rapporti fiscali che ne derivano sono a carico della Concessionaria alla quale competono tutti gli introiti.
4. Le tariffe applicate al servizio bar dovranno essere congrue alle tariffe medie applicate dagli analoghi servizi resi da privati.

ART. 16 - TARIFFE APPLICATE

1. Fatto salvo le esenzioni e le riduzioni indicate nell'art. 5, commi f), g), h) ed i) le tariffe massime, IVA compresa, che la Concessionaria può richiedere al pubblico per l'accesso ai diversi servizi e alle attività previste per tutto il periodo della concessione sono quelle determinate con deliberazione di

Giunta Comunale del 26 febbraio 2020 n. 10.

2. L'uso di servizi complementari quali armadietti, spogliatoi, servizi igienici, docce è compensato dalla tariffa di accesso, alle attività e ai servizi principali.
3. Le tariffe non potranno essere modificate e/o integrate senza il preventivo assenso del Comune.
4. Le tabelle indicanti gli orari di apertura e di chiusura e le tariffe applicate dovranno essere esposti, a cura della Concessionaria, in maniera visibile sia all'interno che all'esterno del centro sportivo.
5. Le tariffe per attività servizi e noleggi diversi da quelli indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune previo atto deliberativo.
6. La Concessionaria dovrà impegnarsi a mantenere in essere le convenzioni tutt'ora esistenti e nel proporre di nuove dovrà preventivamente concordarne i termini e le condizioni con il Comune comunale.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

1. La Concessionaria riconosce al Comune di Brembio la facoltà di vigilanza sull'esercizio della concessione, nonché sull'osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione. In particolare competono al Comune la verifica delle fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti, l'applicazione corretta delle tariffe, il controllo dell'esecuzione degli interventi di manutenzione a carico della Concessionaria, il controllo sul normale e corretto utilizzo dell'impianto, in particolare per quanto concerne la pulizia dei locali, il riscaldamento e lo stato di manutenzione delle attrezzature.
2. A tale fine il Comune potrà eseguire, in qualsiasi momento, la verifica ed i controlli necessari ed in tal senso la Concessionaria si obbliga, tra l'altro, a

consentire il libero accesso agli impianti del personale comunale regolarmente accreditato ed a ciò delegato.

3. Ove venissero rilevate trascuratezza, cattiva conservazione e/o inadempienza contrattuale da parte di operatori comunali il Comune inviterà la Concessionaria a provvedere con diffida, in caso di ulteriore inadempienza, e riserva dell'esecuzione d'ufficio in danno alla medesima.

4. La Concessionaria è tenuta inoltre a fornire al Comune ogni dato relativo alle presenze, alle spese e ai ricavi in ogni momento in cui lo stesso ritenga opportuno; a suo insindacabile giudizio, il Comune può procedere a verifiche e controlli anche tramite personale comunale.

ART. 18 - PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La Concessionaria è autorizzata ad effettuare o sub-concedere in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. La Concessionaria o la sub-concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e rimane responsabile dell'installazione dei pannelli pubblicitari, dei quali si assume l'onere della posa e degli eventuali danni causati a persone e cose.

2. Resta a carico della Concessionaria o sub-concessionaria l'onere delle imposte sulla pubblicità determinate a norma di legge e di regolamento comunale.

3. La Concessionaria dovrà comunicare le generalità e requisiti dell'eventuale sub-concessionaria per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni il concedente non avrà manifestato una volontà contraria si riterrà di

gradimento.

ART. 19 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. La consegna e riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature verrà fatta per mezzo di apposito verbale con allegato inventario e stato di consistenza dei beni, redatto, a cura della Concessionaria ed in contraddittorio con il responsabile del Comune da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

ART. 20 - SUBCONCESSIONE

1. È fatto divieto alla Concessionaria, fatto salvo nei casi previsti dalla presente Concessione, di sub concedere, in tutto o in parte la struttura o la gestione delle attività, senza preventiva autorizzazione del Comune di Brembio.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) sospensione non autorizzata delle attività per più di tre giorni consecutivi o 12 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
 - b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
 - c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del Comune;
 - d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
 - e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;

f) subaffidamento a terzi;

g) scioglimento o cessazione dell'Associazione / Società sportiva;

h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione.

2. Resta salva la facoltà di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

ART. 22 - PENALI E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, la Concessionaria ha l'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e il Comune comminerà alla Concessionaria il pagamento di una penale giornaliera pari ad 120,00 mediante provvedimento a firma del Responsabile dell'Area Tecnica.

2. Il Comune sanzionerà la Concessionaria al verificarsi:

a. della sospensione totale o parziale dei servizi dovuta a incuria o imperizia nella esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria o per intervento delle competenti autorità in relazione al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;

b. della mancata osservanza delle prescrizioni di capitolato o delle disposizioni impartite con ordine di servizio;

c. della mancata attuazione delle proposte effettuate in sede di gara per le quali sono stati attribuiti punteggi utili alla determinazione della valutazione dell'offerta tecnica.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale la Concessionaria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione inviata tramite PEC. Sulle eventuali giustificazioni della Concessionaria il Responsabile

dell'Area Tecnica entro dieci giorni deciderà l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante PEC.

4. L'ammontare delle penali sarà trattenuto dal primo rateo di pagamento in scadenza.
5. Al verificarsi di carenze lievi, ma solo nel caso in cui le stesse non si presentino con frequenza tale da provocare le lamentele degli utenti, e posto comunque che la Concessionaria abbia dimostrato il miglior zelo e tempestività nel provvedere a ripristinare le condizioni di normalità, la trattenuta giornaliera può essere ridotta fino a 1/2 di quella sopra indicata.
6. È fatto salvo il diritto del Comune all'incameramento della cauzione definitiva e al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
7. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto.
8. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

ART. 23 - RECESSO

1. Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, e comunque alla data del 30/06 (conclusione anno sportivo), per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. In tal caso il Comune si obbliga a pagare alla Concessionaria una indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;
- spese sostenute dall'appaltatore.

2. La Concessionaria potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. In tal caso il Comune escuterà la polizza fideiussoria.

ART.24 - SPESE

1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. Tutte le spese immediate e future inerenti al presente contratto, quali diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo, sono a totale carico della Concessionaria.

ART. 25- FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Lodi.

ART.26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni di cui la Concessionaria venga a conoscenza saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, s.m.i..

ART.27 - NORME FINALI - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia. Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.

